Disfunzioni del sistema informatico pubblico per l'inoltro delle domande di partecipazione ad un concorso

T.A.R. Lazio - Roma - Sentenza 10 maggio 2019, n. 5867

N. 5867/2019 Reg. Prov. Coll.
N. 3349 Reg. Ric.
ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3349 del 2019, proposto da:

L. G., rappresentato e difeso dagli avvocati Manola Di Pasquale, Franco Coccoli, Roberto Renzi, con domicilio eletto presso lo studio Manola Di Pasquale in Giustizia, Pec Registri;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

P. F. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della determinazione, di cui al verbale del 18 ottobre 2018, con la quale è stata annullata la prova scritta della ricorrente, nel corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 pubblicato in GU n. 90 del 24 novembre 2017 (doc. 1);

- per quel che occorrer possa, del bando di cui alla D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale - Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui, prevedendo lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici, non ha previsto che tali sistemi informatici siano dotati di un meccanismo di salvataggio automatico delle prove;

- per quel che occorrer possa, di tutti i successivi atti della procedura, ivi compresi le Istruzioni operative della prova scritta, nella parte in cui non è stato previsto che il sistema informatico da utilizzarsi per la prova scritta sia dotato di un meccanismo di salvataggio automatico delle prove;

- di ogni altro atto a questi annesso, connesso, presupposto e conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con l'atto introduttivo del giudizio, la ricorrente chiedeva di annullare gli atti con cui veniva annullata la prova scritta sostenuta dalla ricorrente in relazione al corso concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 pubblicato in GU n. 90 del 24 novembre 2017.

Dal predetto verbale risultava che "Alle ore 12:15 la candidata L. G., dopo aver inavvertitamente cancellato parte della prova, abbandona l'aula a causa di un sopraggiunto malore, nonostante l'avvertimento, da parte della commissione, di non abbandonare l'aula, pena l'annullamento della prova. La prova viene annullata".

La ricorrente rappresentava, in particolare, che nel corso dello svolgimento delle prove si manifestavano dei problemi di funzionamento del sistema informatico che determinavano la scomparsa di alcune risposte fornite dalla ricorrente e l'annullamento della prova da parte della commissione.

Il ricorso deve trovare accoglimento nei termini che seguono.

Il ricorso deve essere accolto, in considerazione dell'illegittimo annullamento della prova della ricorrente e della mancata concessione alla stessa del diritto a svolgere nuovamente la prova in seguito alla perdita dal sistema delle risposte da questa fornite, anche in attivazione del c.d. "dovere di soccorso procedimentale" di cui all'art. 6 della L. n. 241/90, avuto riguardo all'acclarato riscontro di difficoltà del sistema informativo.

Osserva, in proposito, il Collegio che nell'ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, occorre considerare che il sistema informativo deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti. Ed invero, come già sostenuto dalla giurisprudenza della Sezione "le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti" (Tar Lazio III bis n. 08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136). In tal senso si è espresso anche il Tar Puglia, secondo cui "nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata "la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche" e che "pro futuro ed in un'ottica conformativa del potere, l'Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda" (cfr. Tar Puglia, Bari, n. 896/2016).

Ne deriva che, pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990 e dall'obbligo di non far cadere a carico del concorrente eventuali disfunzioni del sistema informatico.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto al fine di consentire un nuovo svolgimento della prova alla ricorrente, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

La complessità della questione giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL REFERENDARIO EST
Raffaele Tuccillo

IL CONSIGLIERE
Claudia Lattanzi

Depositata in Segreteria il 10 maggio 2019